

AGENZIA DELLE ENTRATE/2

Irap, sanzioni contributive non sono deducibili

DI IVANO TARQUINI E RICCARDO TROVATO

Sanzioni contributive sempre indeducibili in quanto non inerenti per la determinazione del reddito di impresa e della base Irap, nonché quota datoriale deducibile solo per l'anno del pagamento.

L'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 412/2022) era stata chiamata a rispondere ad una richiesta di interpello relativamente al caso relativo a contributi a carico del lavoratore quando è assente la rivalsa relativamente all'applicazione di quote eccedenti il massimale ai sensi dell'art. 2 c. 18 L. 335/1995, sulle quali l'Inps aveva effettuato un recupero per mezzo di diffide relative ad annualità precedenti.

Il caso è peculiare in quanto la società istante aveva subito il recupero della contribuzione non versata in relazione all'applicazione del c.d. massimale contributivo. La determinazione della base imponibile contributiva, secondo questa fattispecie, era legata a dei presupposti soggettivi dei dipendenti, i quali tenuti a comunicare la loro posizione contributiva alla medesima società.

A seguito di un errore di comunicazione riguardante l'anzianità contributiva di questi verso l'interpellante, l'Inps recuperava i versamenti omessi, secondo l'incolpevole condotta della società. Per cui, non responsabile dell'accaduto, questa riteneva deducibile anche le sanzioni applicate dall'istituto di previdenza. Ma sul punto d'interpello trovava il diniego dell'amministrazione finanziaria per via della indeducibilità della quota contributiva relativa alla quota dipendenti.

L'interpellata motivava la sua posizione citando l'ordinanza della Cassazione sez. V n.30238 del 30/10/2018 secondo cui: "l'illecito spezza il nesso di inerenza, atteso che la spesa non nasce più nell'impresa, ma in un atto o fatto, quello anti-giuridico, che per sua natura si pone al di là della sfera aziendale".

Così anche ai fini Irap. Per il secondo quesito l'Agenzia delle entrate conveniva con l'interpretazione della società e dunque sulla deducibilità della quota contributiva pagata dalla contribuente in quota datore. Per tali ragioni la società aveva anche accantonato le quote in un fondo in bilancio, deducibili dal reddito solo nel periodo d'imposta in cui sarebbe avvenuto il pagamento delle somme contestate dall'istituto di previdenza.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1956 - T.1752

